

Regolamento per l'istituzione del Difensore Civico

(Approvato con delibera consiliare n. 262 del 14.9.1995)

Premessa Premessa

Art. 1 Durata e sede

Art. 2 Funzioni

Art. 3 Incompatibilità ed ineleggibilità

Art. 4 Requisiti

Art. 5 Candidature ad Elezioni

Art. 6 Attività della commissione consiliare

Art. 7 Dimissioni e cessazione

Art. 8 Decadenza e revoca

Art. 9

Art. 10 Modalità d'intervento

Art. 11 Rapporto con gli organi

Art. 12 Rapporti e forme di collaborazione con altri Difensori Civici di pubbliche amministrazioni

Art. 13 Ufficio del Difensore Civico

Art. 14 Indennità economiche

Art. 15 Rapporti con i consigli circoscrizionali

Art. 16 Ulteriore organizzazione dell'ufficio

PREMESSA

Il Difensore Civico è previsto dall'art.8 della L.142 dell'8 giugno 1990 e lo Statuto del Comune di Napoli lo ha istituito rimandando al Regolamento attuativo la disciplina dei requisiti, le procedure per l'elezione, le condizioni di eleggibilità e di compatibilità, le modalità di intervento e la determinazione dell'indennità di carica.

Art. 1

Durata e sede

- 1) Il Difensore Civico del Comune di Napoli dura in carica il tempo previsto dallo Statuto.
- 2) Il Difensore Civico non è rieleggibile.
- 3) Il Difensore Civico si impegna a non presentarsi candidato alle elezioni del territorio comunale nei successivi quattro anni dalla data di cessazione delle attività di Difensore Civico.
- 4) Il Difensore Civico ha sede nel Palazzo del Comune.

Art. 2

Funzioni

- 1) Il Difensore Civico è promotore di giustizia, sostanziale e formale e di equità.
- 2) Il Difensore Civico svolge nel rispetto delle leggi, dello Statuto e del regolamento, in pieno spirito di autonomia e nel massimo decoro, ogni iniziativa mirante alla legalità, trasparenza, imparzialità, buon andamento, celerità, economicità, efficienza, efficacia della Pubblica Amministrazione.
- 3) Il Difensore Civico provvede alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi degli interessi legittimi e degli interessi diffusi.
- 4) Il Difensore Civico si attiva, ad istanza degli interessati o di propria iniziativa, per eliminare irregolarità, negligenze, disfunzioni, ritardi, inefficienze, omissioni, illegittimità nell'azione e negli atti dell'Amministrazione Comunale, degli enti dipendenti, della società a partecipazione comunale e di concessionari di pubblici servizi.
- 5) Il Difensore Civico in nessun caso è soggetto a dipendenza gerarchica o funzionale di Organismi Comunali.
- 6) I Candidati devono avere dimostrato nella loro attività la massima autonomia, probità e competenza giuridico amministrativa.

Art. 3

Incompatibilità ed ineleggibilità

- 1) Possono essere candidati quale Difensore Civico i cittadini che siano in possesso del requisito di eleggibilità, esperienza e competenza previsto dallo Statuto e dal presente regolamento ed abbiano la residenza nella provincia di Napoli da almeno un anno.
- 2) Non possono essere eletti Difensore Civico:
 - a) il Sindaco e gli assessori in carica o coloro che abbiano ricoperto tale carica nei precedenti quattro anni
 - b) il Presidente del Consiglio Comunale o colui che ha svolto tale funzione nei precedenti quattro anni
 - c) coloro che siano dipendenti comunali

- d) coloro che ricoprano una carica elettiva pubblica (parlamentari nazionali ed europei, consiglieri regionali, comunali, provinciali e circoscrizionali o siano stati candidati e non eletti nelle relative elezioni nella tornata che ha eletto il nuovo Organo elettivo;
- e) coloro che hanno ascendenti., discendenti, parenti e affini fino al quarto grado in qualità di amministratori, segretario o dirigenti del Comune
- f) coloro che si trovano in una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità per l'elezione a Sindaco e a Consigliere Comunale
- g) coloro che nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale abbiano intrattenuto rapporti economici o professionali non occasionali con 1'A.C.
- h) coloro che sono amministratori o Revisori del conti o dipendenti da istituzioni, aziende, consorzi ed enti dipendenti dal Comune o al quale il Comune partecipa, o siano amministratori o garanti dell'Azienda Sanitaria locale.
- i) chi si trova in una delle situazioni per cui non può essere proposto per la nomina al sensi dell'art.4 del Regolamento consolare per le nomine
- l) chi ha riportato condanne penali
- m) chi è stato destituito quale pubblico dipendente
- n) chi è stato revocato da precedente incarico conferito dal Comune di Napoli o da altro ente pubblico
- o) è, altresì, incompatibile con la carica di Difensore Civico qualsiasi altra sua attività, impiego o incarico che, in concreto, determini il conflitto di interessi con la funzione.

3) La carica di difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionale imprenditoriale e commerciale e con l'esercizio a qualsiasi titolo di lavoro dipendente.

4) Il Difensore Civico è soggetto alle medesime disposizioni legislative riguardanti la pubblicità del redditi a cui è tenuto il consigliere comunale, in particolare è tenuto ad osservare le prescrizioni previste dalla legge 5 luglio 1982, n.441 ed a depositare la dichiarazione di cui all'art.2 della citata legge.

Art. 4

Requisiti

Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini elettori aventi i seguenti requisiti:

a) avere l'età di cui al successivo avviso

b) possesso di titoli di studio, doti culturali, esperienze maturate in attività professionali di docenza, pubblico impiego, pubblica Amministrazione, che concorrano a comprovarne la competenza ed il prestigio.

La comprovata competenza e la comprovata esperienza in materia giuridico amministrativa debbono essere specifiche, non meramente accademiche e possedute con evidenza e con riferimento al concreto funzionamento della pubblica Amministrazione.

Per la competenza sono richiesti specifici studi post laurea per almeno 6 anni legalmente riconosciuti o incarichi di docente universitario.

L'esperienza deve essere almeno quinquennale ed è richiesto uno dei seguenti requisiti:

Attività legale e libera professionale;

Esperienza quale amministratore o dirigente generale di Ente Azienda o soggetto pubblico di interesse Regionale o Nazionale;

Esperienza in Magistratura secondo quanto previsto dall'avviso;

Esperienza quale amministratore o dirigente in Enti, Azienda o soggetto pubblico nell'ambito della Regione Campania.

Art. 5

Candidature ad Elezioni

1) Nel rispetto del presente regolamento la 1° Commissione Consiliare approva un avviso pubblico per la partecipazione delle candidature. La pubblicizzazione è curata dal Presidente del Consiglio Comunale.

2) L'avviso deve contenere l'indicazione:

a) delle funzioni, della durata della carica e del trattamento economico;

b) dei requisiti;

c) delle cause ostative;

d) del termine, non superiore a trenta giorni, delle modalità e delle forme per la presentazione delle candidature;

3) La domanda, presentata da più proponenti secondo l'avviso deve essere corredata:

- a) dal curriculum da cui risultino, oltre ai dati anagrafici, il possesso dei requisiti, delle caratteristiche e dei titoli richiesti e di altri dati comprovanti la professionalità, la competenza e l'idoneità a ricoprire la carica;
- b) dalla dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
- c) dalla dichiarazione di accettazione delle modalità previste dal presente regolamento.
- d) da eventuali altri documenti previsti dall'avviso.

4) Entro dieci giorni dalla scadenza del termini per la presentazione delle candidature, la 1^a Commissione consiliare, Affari Istituzionali, provvede:

- a) all'esame delle candidature;
- b) all'effettuazione di eventuali audizioni;
- c) alla indicazione entro dieci giorni del nominativo o dei nominativi da sottoporre al voto del Consiglio Comunale.

5) Le domande e i curriculum dei prescelti sono affissi all'Albo Pretorio per dieci giorni per consentire ai cittadini la visione e l'inoltro di osservazioni.

6) Decorso tale termine, la Commissione Consiliare trasmette la candidatura o le candidature, con le osservazioni pervenute, al Consiglio Comunale, che procede all'elezione a scrutinio segreto.

7) E' eletto Difensore Civico il candidato che ottiene i due terzi dei voti dei Consiglieri assegnati.

8) Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza prescritta, si procede al ballottaggio tra i due che hanno conseguito il maggior numero dei voti nella seconda votazione.

9) Se dopo ulteriori tre votazioni nessuno dei due ha ottenuto la maggioranza dei due terzi, la Commissione predispone una nuova rosa di nominativi, eventualmente comprensiva anche dei precedenti, scelti tra le candidature presentate.

Art. 6

Attività della commissione consiliare

- 1) La prima Commissione consiliare procede all'esame delle domande pervenute e accerta la competenza e l'esperienza dei candidati nelle materie giuridico amministrative.
- 2) La prima Commissione consiliare affari istituzionali nell'esaminare le candidature e la relativa documentazione può richiedere eventuali elementi integrativi anche effettuando audizioni;
- 3) Segnala, entro 10 giorni, al Presidente del Consiglio Comunale la scelta del nominativo o dei nominativi da sottoporre al voto del Consiglio Comunale.
- 4) Il Presidente del Consiglio Comunale prima della seduta convocata per l'elezione del Difensore Civico acquisisce il parere della Commissione Trasparenza sulla regolarità e la trasparenza delle procedure attivate per giungere alla selezione della proposta. Si prescinde dal parere ove non pervenga nel tempo stabilito dal Presidente del Consiglio Comunale.

Decorso il termine di cui al comma 5 dell'art. 5 il Presidente del Consiglio Comunale, concorda con la conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari la data di convocazione del Consiglio.

In caso di osservazioni, da far pervenire al Presidente del Consiglio Comunale, questi le trasmette alla Commissione Consiliare per gli Affari Istituzionali che eventualmente controdeduce e trasmette le candidature per la elezione in sede Consiliare.

Nel caso che le osservazioni siano sostanziali e tali da inficiare il procedimento, il Presidente del Consiglio Comunale, d'intesa con le Commissioni per la Trasparenza e per gli Affari Istituzionali, può decidere di far decadere le candidature scelte e richiedere alla 1^a Commissione nuove indicazioni nominative.

Qualora non sussistano candidati che presentino i requisiti prescritti nei precedenti articoli, la Commissione Consiliare Affari Istituzionali può decidere, a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Presidente del Consiglio Comunale e il Presidente della Commissione Trasparenza, di indicare uno o non oltre tre nominativi che siano comunque in possesso di titoli di studio, doti culturali ed esperienze adeguate.

La Commissione per gli Affari istituzionali dirime le questioni di interpretazione del presente regolamento.

Art. 7

Dimissioni e cessazione

- 1) In caso di dimissioni, formalmente presentate dal Difensore Civico al Presidente del Consiglio Comunale, queste sono immediatamente esecutive.
- 2) Il Difensore Civico dimissionario resta in carica fino alla nomina del successore.
- 3) La nomina del nuovo Difensore Civico, ha luogo entro 60 giorni.

4) Nello stesso termine si procede in altri casi di cessazione della carica o di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni.

Art.8

Decadenza e revoca

1) Qualora il Presidente del Consiglio Comunale ravvisi, dopo la nomina del Difensore Civico, l'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità che siano state tempestivamente rimosse, o ragioni di conflitto di interesse, anche sopravvenute, ne dà comunicazione al Difensore Civico.

2) Il Difensore Civico fa pervenire le sue deduzioni al Presidente del Consiglio entro dieci giorni dalla comunicazione.

3) Se risulta confermata la sussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità o ragioni di conflitto di interesse, il Presidente del Consiglio propone al Consiglio Comunale di dichiarare la decadenza dell'eletto dalla carica.

4) La decadenza è approvata con voto segreto e con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

5) Il Difensore Civico può essere revocato per violazioni della legge, dello Statuto, dei regolamenti Comunali, per inadempienze ai doveri d'ufficio, sulla base di una mozione firmata da un terzo dei Consiglieri Comunali.

6) Il Presidente del Consiglio trasmette la mozione al Difensore Civico invitandolo a presentare le sue deduzioni entro dieci giorni.

7) Trascorso il termine il Consiglio Comunale viene convocato per decidere sulla revoca con votazione segreta.

8) La revoca è approvata col voto dei due terzi dei Consiglieri.

Art. 9

1) Il Difensore Civico esercita tutte le facoltà del diritto d'accesso previsto per i Consiglieri Comunali.

2) Egli può prendere visione e conoscenza di tutti gli atti e documenti amministrativi, chiedere ed ottenere il rilascio, di copia, chiedendo agli uffici anche verbalmente le informazioni che ritiene necessarie.

3) Le notizie, le informazioni, le consultazioni ed il rilascio di copie di atti e di documenti sono forniti o consentiti dal responsabile del procedimento o dal dirigente del settore funzionale competente con la massima completezza, esattezza e celerità.

4) Il Difensore può esperire tentativi di conciliazione su richiesta scritta dell'istante.

5) L'Amministrazione è tenuta a convocare l'istante con la presenza del Difensore Civico entro venti giorni dalla richiesta di conciliazione.

6) Il Difensore Civico può intervenire presso l'Amministrazione per suggerire prospettare, nell'adozione di un atto, soluzioni che si ispirano ai principi di imparzialità, equità e buon andamento.

7) Il Difensore Civico può denunciare al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale le inefficienze degli uffici e proporre la sostituzione dei responsabili in caso di riscontro di inidoneità, negligenze gravi e reiterate, e nei casi in cui:

a) venga impedito, differito, o ritardato senza giustificato motivo, l'accesso del Difensore Civico alle notizie, informazioni, consultazioni e rilascio di copie di atti dallo stesso richiesti;

b) vi sia disponibilità all'esame congiunto della pratica o del procedimento nei termini fissati dal Difensore Civico;

c) non si rispetti indebitamente il termine massimo per il compimento del procedimento;

d) nella formazione dell'atto o del provvedimento non si tenga conto delle osservazioni formulate dal Difensore Civico.

8) Il Sindaco comunica al Difensore Civico entro trenta giorni le decisioni adottate.

9) Quando ricorrono i casi indicati dalla legge o dai regolamenti, il Difensore Civico può proporre agli organi competenti l'apertura del procedimento disciplinare a carico del personale.

Art. 10

Modalità d'intervento

1) Il Difensore Civico istruisce l'istanza a lui presentata.

2) L'istruttoria preliminare deve compiersi entro dieci giorni, con una valutazione di fondatezza o infondatezza della medesima.

3) In entrambi i casi il Difensore Civico dà comunicazione all'interessato, motivando l'eventuale infondatezza.

4) In caso di fondatezza e qualora ne ravvisi l'opportunità, il Difensore Civico informa il Dirigente competente e il Responsabile del procedimento, che procederà all'esame della pratica o del procedimento amministrativo oggetto del suo intervento.

5) L'esame congiunto della pratica o del procedimento ha il fine di accertare i fatti e di ricercare i correttivi o le soluzioni che assicurino la legittimità dell'atto o provvedimento.

6) Nel compimento degli atti e nell'adozione dei provvedimenti amministrativi si deve conto delle osservazioni del Difensore Civico.

7) Il Difensore Civico, qualora ne ravvisa l'opportunità può partecipare alle procedure d'accordo preventivo alla definizione di un atto previste dallo Statuto.

Art. 11

Rapporto con gli organi

1) Il Difensore Civico presenta al Consiglio Comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta, segnalando casi riscontrati di ritardi, disfunzioni, omissioni e formulando eventuali proposte e iniziative per innovazioni organizzative ed amministrative.

2) Copia della relazione è trasmessa dal Presidente del Consiglio Comunale al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali, ai Presidenti dei Consigli Circoscrizionali, al Segretario Generale, al Collegio dei Revisori dei Conti e a chiunque ne faccia richiesta.

3) La relazione viene discussa in una apposita seduta del Consiglio Comunale con la partecipazione dello stesso Difensore Civico.

4) Nei casi di particolare importanza ed urgenza, il Difensore Civico può inviare apposite memorie al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.

5) Il Difensore Civico può essere convocato per una audizione dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale, dalle Commissioni Consiliari.

Art. 12

Rapporti e forme di collaborazione con altri Difensori Civici di pubbliche amministrazioni

1) Al fine di assicurare il coordinamento ed il migliore esercizio della funzione di difesa Civica, il Difensore Civico Comunale intrattiene rapporti di collaborazione con il Difensore Civico della Regione Campania attraverso lo scambio di esperienze, segnalazioni, informazioni e la discussione di problematiche che possono trovare soluzioni comuni.

2) L'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni di collaborazione con tutte le Amministrazioni pubbliche nelle quali sia stato istituito l'ufficio del Difensore Civico o altro Istituto che ne eserciti anche solo parzialmente le funzioni.

Art. 13

Ufficio del Difensore Civico

1) Il Difensore Civico, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di un proprio ufficio, composto da personale Comunale.

2) All'assegnazione del personale provvede il Sindaco, sentito il Difensore Civico.

3) Il Difensore Civico può richiedere l'assunzione con contratto a tempo determinato di collaboratori esterni necessari per la loro preparazione professionale e specializzazione.

4) L'Ufficio del Difensore Civico:

a) riceve, protocolla e classifica le richieste di intervento;

b) collabora all'istruttoria preliminare delle singole istanze per l'identificazione dell'oggetto e dell'organo o dell'unità organizzativa del Comune e dei soggetti dallo stesso, dipendenti, nei confronti dei quali sono richiesti gli interventi;

c) richiede agli interessati i chiarimenti e l'integrazione della documentazione che siano necessari;

d) riceve i cittadini che accedono personalmente all'ufficio fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire e dando agli stessi informazioni ed orientamenti nei casi che manifestamente esulano dalla competenza del Difensore Civico Comunale;

e) provvede alla ricerca di leggi, giurisprudenza e dottrina, redigendo, quando sia necessario, relazioni in merito all'approfondimento effettuato;

f) cura ed intrattiene i rapporti con i responsabili delle singole pratiche, è per la rapida soluzione dei casi per i quali è intervenuto o deve intervenire il Difensore Civico;

g) cura l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaminate.

Art. 14

Indennità economiche

1) Al Difensore Civico spetta:

- a) una indennità mensile corrispondente a quella per la carica di Vice Sindaco;
- b) il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti per i membri della Giunta Comunale;
- c) il rimborso delle spese per accertamenti e verifiche necessarie per l'attività del suo ufficio.

Art. 15

Rapporti con i consigli circoscrizionali

In ogni Circoscrizione è istituito uno sportello dell'Ufficio del Difensore Civico e può essere altresì istituita una sede distaccata dell'ufficio stesso.

La presenza del Difensore Civico presso le Circoscrizioni è concordata di intesa con il Presidente del Consiglio Comunale, sentiti i Presidenti delle Circoscrizioni.

Art. 16

Ulteriore organizzazione dell'ufficio

Ulteriori modalità per l'organizzazione ed il funzionamento del Difensore Civico sono stabilite, su proposta dell'ufficio di cui al presente regolamento, dal Consiglio Comunale